COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658

ORDINANZA N. 06

OGGETTO: ordinanza manutenzione delle siepi, delle cunette , dei terreni incolti e dei fossetti di scolo che fiancheggiano le strade.-

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico , le abitazioni e garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, nonché alla prevenzione di incendi sui terreni , sulle strade comunali e vicinali , in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione, nonché pericoli al transito veicolare ;

Premesso che gli artt. 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

Considerato che il mancato rispetto di detta norma e' causa di occultamento di segnali stradali, danneggiamento dei corpi della pubblica illuminazione, interruzione di energia elettrica e riduzione di visibilità, nonché danni anche di natura penale collegati o collegabili alla caduta di rami secchi o verdi che siano, sotto l'azione del vento ;

Accertato che il proprietario delle piantagioni e/o siepi è responsabile delle violazioni alle norme menzionate;

Preso atto che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, e' pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità' pubblica;

Ravvisata la necessità di tutelare le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, nonché derivanti da attività di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine e per mancata manutenzione dei cigli stradali;

Ai fini di preservare la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il Codice della Strada, D.Lgs. 30.4.92, n. 285;

Visto il D.L.g. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art.50, del D.Lgs. 267/2000, per l'adozione urgente dei provvedimenti suddetti,

O R D I N A

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, ad osservare le vigenti disposizioni di legge;

DI PROVVEDERE A:

1. potare e/o tagliare le siepi e le altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione e che non compromettano la visibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora, nonché alla prevenzione di incendi sui terreni , sulle strade comunali e vicinali , in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;

2. tenere le aree private, i cigli stradali, i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari;

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 143,00 a €. 573,00**, ai sensi degli artt. 16 - 18 - 29 e 31 e **da €. 357,00 a €. 1.433,00**, ai sensi dell'art. 17 del Codice della Strada;

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Se il materiale non verrà rimosso, oltre alla sanzione di cui sopra, sarà applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I sezione II del titolo VI del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Serre, sul sito internet istituzionale, affissa al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati per la perfetta osservanza della presente ordinanza;

Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale , 13/05/2013

IL SINDACO
Ing. Franco Mennella